

TI_GERICHTE 80.2021.45 vom 3. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.45

FR: TI_GERICHTE 80.2021.45 du 3 février 2021

IT: TI_GERICHTE 80.2021.45 del 3 febbraio 2021

Regeste

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: commercio professionale di partecipazioni, distinzione rispetto al commercio di titoli, preponderanza dei criteri del finanziamento di terzi e del rischio d'impresa, annullamento della decisione

Erwägungen

E. 44

LT (valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito). H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, _____, rappresentato dallo _____, si aggrava contro la decisione dell'autorità fiscale in relazione alla qualifica quale sostanza commerciale della partecipazione detenuta nella _____. In via preliminare, sostiene di avere un interesse degno di protezione ad impugnare la decisione contestata. Pur avendo ceduto con profitto la partecipazione nella _____ unicamente nel periodo fiscale 2015, tuttavia la qualificazione al termine del periodo fiscale 2014 sarebbe rilevante. Nel merito, l'insorgente ripropone la sua versione dei fatti, così come già esposti in sede di reclamo. In particolare, ribadisce che la _____ nel 2011 sarebbe stata confrontata con gravi difficoltà e che il signor _____, suo conoscente da tempo, avendo la necessità di trovare degli investitori che subentrassero agli azionisti _____ e _____, aveva provato a coinvolgerlo quale investitore. Era in questo contesto che si era perfezionato l'acquisto di una parte delle azioni della _____ da parte della _____ (costituita da _____ e _____). Nel 2015, disponendo delle necessarie risorse economiche, _____ aveva proposto a _____ ed _____ di rilevare la partecipazione nella _____. L'offerta della _____ era stata valutata da _____ e _____ tenendo in considerazione anche il fatto di essere (indirettamente) azionisti di minoranza della _____. In quest'operazione sarebbe stata preliminarmente coinvolta anche l'autorità fiscale (sottoscrizione del ruling). Esposti i fatti all'origine dell'acquisto e della vendita della partecipazione, il ricorrente si sofferma sulla propria attività professionale nel corso degli anni. Aveva iniziato quale dipendente amministrativo presso _____ (_____), in seguito era divenuto consulente in ambito di fusione ed acquisizioni ("_____") presso _____ (_____), poi a _____ presso la _____ (1999-2003) ed in seguito a _____ per la _____ (dal 2004 al 2016). Quale dipendente di quest'ultima era stato incaricato di prestare consulenza _____ ai clienti del datore di lavoro, ossia la "(...) valutazione delle società target; la ricerca di potenziali acquirenti o società da acquisire per conto dei clienti; mediazione nelle trattative". In seno alla _____, non aveva mai avuto diritto di rappresentanza e/o firma. Nell'ambito della propria attività professionale, aveva prestato i propri servizi come consulente _____ nell'ambito di circa 35 transazioni di compravendita aziendale relative a società attive nei settori alimentare, industriale, software/IT, packaging,

ambientale, gaming. Non era mai stato coinvolto in operazioni un cui una società era stata rilevata dalla propria stessa dirigenza (“ management buy-out, MBO ”). Il contribuente – diversamente da quanto preteso dall’UT – non vantava per contro una pluriennale esperienza nel settore farmaceutico. Nel 2004 la _____ aveva ricevuto un mandato dalla _____ per trovare soggetti disposti ad investire nelle filiali negli _____ ed in _____. Tale incarico non avrebbe comportato alcun tipo di attività da parte della _____, siccome dopo breve tempo la _____ (azionista della _____) aveva deciso di chiudere le attività all’estero. La stessa _____ aveva incaricato la _____ di cercare possibili compratori per la propria filiale italiana _____ (_____), società estranea al campo farmaceutico. La _____ avrebbe portato a termine l’incarico nel 2007 e _____ non sarebbe stato coinvolto nel progetto in questione. L’insorgente non si sarebbe mai occupato di attività di ristrutturazione aziendale e neppure la _____. _____ non avrebbe neppure svolto attività di “ venture capital ” e “ private equity ”. La possibilità dell’acquisto della partecipazione nella _____ gli sarebbe stata segnalata dal signor _____, come attestato anche da uno scritto di quest’ultimo (amministratore unico della _____) del 17.4.2019, nel quale si indicava che la _____ non aveva ricevuto alcuna prestazione da parte della _____ in relazione alla compravendita di azioni / crediti della _____ e che nessuna commissione di intermediazione era stata corrisposta né alla _____ né ad altri. Il 5 ed il 16.2.2010 i coniugi _____ avrebbero ricevuto dai rispettivi genitori donazioni per complessivi fr. 1'222'341.-. Disponendo di fondi propri a disposizione, e nell’intento di ottimizzare l’amministrazione del proprio patrimonio, _____ e _____ avrebbero costituito la _____. Nessuno dei due avrebbe disposto di informazioni privilegiate relative alla _____ “ (...) non essendo questa mai stata oggetto di attività professionale del sig. _____ ”. Il 20.5.2011 la _____ avrebbe sottoscritto con la _____ SA un patto parasociale “ (...) al fine di regolare i reciproci rapporti qualora _____ fosse effettivamente subentrata alla sig.ra _____ ed al sig. _____ quale coazionista di _____ ”. Secondo il contribuente, una simile regolamentazione dei rapporti tra i futuri azionisti sarebbe stata “(...) tanto più opportuna nell’ottica di _____ in quanto questa sarebbe stata azionista di minoranza di _____ ”. Nell’operazione di compravendita della partecipazione della _____ da parte della _____, il ricorrente avrebbe funto, indirettamente, da “ mero investitore ”: egli non avrebbe mai ricoperto alcuna carica né formale né di fatto nella _____ e/o nella _____ né avrebbe mai preso parte ai processi decisionali, strategici o organizzativi delle società. Non avrebbe inoltre mai esercitato alcuna attività lucrativa indipendente, ma unicamente dipendente, motivo per il quale non avrebbe potuto disporre di sostanza commerciale. Il ricorrente lamenta che l’accertamento dei fatti compiuto da parte dell’autorità fiscale sarebbe in larga parte erroneo ed arbitrario e ritiene che la stessa abbia violato anche il principio di allegazione, in assenza dei relativi mezzi di prova, e l’obbligo di motivazione della decisione. Avrebbe infatti deciso che la partecipazione nella _____ dovesse essere qualificata quale aziendale, ed unicamente in un secondo momento (ossia dopo il reclamo del contribuente) ne avrebbe ricercato il motivo, sconfinando in una “ ricerca indiscriminata di prove ”. Per quanto concerne il diritto applicabile, l’insorgente ribadisce il quadro normativo applicabile nonché la giurisprudenza esistente nell’ambito della qualifica della sostanza (privata o commerciale). In particolare, dopo aver passato in rassegna punto per punto le motivazioni dell’autorità fiscale a sostegno della propria decisione, il ricorrente sostiene che nel caso di specie non sarebbero dati gli

estremi per la qualifica del contribuente come commerciante professionale di titoli (e ciò alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale) e, ad ogni modo, troverebbero applicazione le “ safe haven rules ” codificate nella prassi dell’ autorità fiscale, le quali escludono in ogni caso una gestione commerciale della sostanza, così come inoltre confermato dal riling del 2/7 luglio 2015 sul quale il contribuente può fare lecitamente affidamento. In merito al valore della partecipazione nella _____, il ricorrente rileva che nella decisione su reclamo l’ autorità fiscale ha rilevato che il valore venale non corrisponde a quanto dichiarato dal contribuente, ma a fr. 5'000'000.-. Su questo punto, ed in applicazione di quanto previsto dalle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera delle imposte concernente la valutazione dei titoli non quotati (Circolare 28 del 28 agosto 2008) ed alla possibilità di derogare alle stesse nel caso in cui vi è una migliore conoscenza del valore di mercato oppure le circostanze del caso concreto lo impongono, il ricorrente concorda che il valore dei titoli debba essere quantificato in fr. 5'000'000.-. I. Con osservazioni del 21/22.6.2021, la Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. L. Con replica del 2/5.7.2021, oltre a ribattere alla posizione della Divisione delle contribuzioni, il contribuente, relativamente alla questione del finanziamento con fondi di terzi, per finanziare l’ acquisto della partecipazione nella _____ da parte della _____, ribadisce di aver usato risorse messe a disposizione dai genitori, mediante donazioni avvenute nel mese di febbraio del 2010. La costituzione della _____ è avvenuta nel mese di maggio del 2011. I ricorrenti avrebbero disposto, ad ogni modo, di liquidità per circa fr. 900'000.-. M. Con duplice del 30/31.8.2021, la Divisione delle contribuzioni contesta recisamente che l’ unico elemento rilevante ai fini della qualifica fiscale della partecipazione di _____ nella _____ fosse l’ importo dell’ utile realizzato dal contribuente. Diritto 1. Nella presente fattispecie, litigiosa è la qualifica della partecipazione nella società _____ detenuta da _____ e venduta da quest’ ultimo, con profitto, nel periodo fiscale 2015 (ossia quello seguente al periodo fiscale sub iudice). Secondo l’ autorità fiscale il contribuente, nell’ operazione di acquisizione della partecipazione nella _____, tramite un veicolo societario costituito ad hoc , la _____, avrebbe esercitato un’ attività indipendente di tipo accessorio, sia sfruttando le conoscenze professionali specifiche nel settore sia facendo capo a fondi terzi. _____ avrebbe portato pertanto a termine un’ operazione a scopo di profitto, eccedendo in tal modo la mera amministrazione del proprio patrimonio privato. Di diversa opinione il ricorrente, che sostiene di non aver esercitato alcuna attività indipendente a titolo accessorio e, di conseguenza, di non disporre alcuna sostanza aziendale. Ritiene inoltre che, in caso , non potrebbe entrare in linea di considerazione neppure un’ attività di commercio professionali di titoli, ritenuto come non ne sarebbero adempite le condizioni. A titolo preliminare, sebbene la vendita della partecipazione nella _____ sia avvenuta nel periodo fiscale successivo a quello oggetto del presente ricorso, per economia di procedura, ritiene che sussista, già nel periodo fiscale 2014, un interesse degno di protezione a determinarsi sulla questione. Di conseguenza, verrà, preliminarmente valutata la questione della legittimazione ricorsuale ed in seguito, esaminata la qualifica della partecipazione e le conseguenze, sul caso in esame, del riling sottoscritto tra il contribuente e la Divisione delle contribuzioni. 2. 2.1. L’ art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’ articolo 206 capoverso 2 LT. Il capoverso 2 dell’ art. 227 stabilisce che il ricorrente deve indicare, nell’ atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono

fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediare, con la comminatoria dell'irricevibilità. Il capoverso 3 dell'art. 227 prevede che con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore. Di pressoché identico tenore l'art. 140 cpv. 1, 2 e 3 LIFD. 2.2. Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l'esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l'oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey, *Droit administratif général*, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). Nel caso in cui un interesse degno di protezione sia assente, bisogna dichiarare irricevibile il ricorso (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], *Kommentar DBG*, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD). 2.3. 2.3.1. Un interesse degno di protezione è manifesto nel caso in cui il contribuente si oppone ad una decisione di tassazione con la quale sono stati accertati degli elementi imponibili più elevati rispetto a quelli da lui dichiarati e viene chiesta una riduzione degli elementi imponibili (sentenza TF 2A.664/2005 del 13.12.2005 consid. 5; sentenza TF 2C_769/2009 del 22.6.2010 consid. 2.1.). Un interesse degno di protezione è evidente se si chiede una riduzione degli elementi imponibili; tuttavia può sussistere anche se viene chiesta una tassazione più elevata, ad esempio se questo comporta minori imposte in un periodo fiscale successivo o se il contribuente può così evitare successivi procedimenti di recupero d'imposta e di contravvenzione per sottrazione d'imposta (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, *Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern*, 2 a ed., Zurigo 2018, § 24, n. 23, p. 361; sentenza TF 9C_611/2022 del 14.3.2023, consid. 2.3.2.3.). Un interesse degno di protezione non sussiste, invece, se il gravame non ha quale scopo la modifica degli elementi imponibili stabiliti nella decisione impugnata (ad esempio del reddito oppure dell'utile o della sostanza imponibile), dell'aliquota d'imposta, dell'importo dell'imposta dovuta oppure della durata (inizio o fine) dell'assoggettamento nel periodo fiscale (sentenza TF 2C_253/2014 dell'11.12.2014 consid. 3.2; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 20, n. 7, p. 301). Anche chiedere una mera modifica della motivazione non è sufficiente, in quanto sono solo gli elementi imponibili determinati ad acquistare forza di cosa giudicata e non anche la motivazione (sentenza TF 2P.345/2005 dell'11.5.2006 consid. 2.2.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], *Commentaire LIFD*, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 140 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 23 ad art. 140 LIFD). 2.3.2. Nella presente fattispecie, l'eventuale accoglimento del ricorso dei contribuenti comporterebbe un aumento della sostanza imponibile, per effetto della valutazione della partecipazione litigiosa in base al suo valore venale (articoli 41 cpv. 2 e 45 LT) anziché a quello determinante ai fini dell'imposta sul reddito (art. 44 cpv. 1 LT). Tuttavia, un interesse degno di protezione – peraltro ritenuto dato dallo stesso contribuente – ad una decisione su ricorso sussiste nella misura in cui la qualifica della partecipazione nella _____ quale sostanza privata o commerciale ha un impatto diretto sul periodo fiscale 2015, anno nel quale le quote azionarie in questione sono state vendute. Motivo per il quale, questa Camera può entrare nel merito del gravame. 3. 3.1. Secondo gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Gli articoli 18 cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT prevedono che facciano parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in

imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. Le stesse disposizioni stabiliscono che la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per contro esenti da imposta (articoli 16 cpv. 3 LIFD e 15 cpv. 3 prima frase LT). Alla luce del principio di imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.) e della teoria dell'accrescimento del patrimonio che lo concretizza, l'esenzione fiscale delle plusvalenze private rappresenta un'eccezione contraria al sistema. Nel sistema di un'imposta generale sul reddito, le eccezioni devono essere trattate in modo restrittivo (sentenza TF 2C_317/2021 dell'8.4.2022, consid. 3.1.; DTF 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid. 5.6 con ulteriori riferimenti).

3.2. In pratica, si considerano utili in capitale conseguiti nella realizzazione della sostanza privata quelli che sono stati conseguiti approfittando di un'occasione fortuita, in modo tale che l'attività non sia complessivamente finalizzata al lucro e quindi non costituisca un'attività lucrativa indipendente. Secondo la giurisprudenza, la nozione di attività lucrativa indipendente secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD (e quindi anche secondo l'art. 17 cpv. 1 LT) deve essere intesa in senso lato. I redditi provenienti da un'attività che eccede la semplice gestione della sostanza privata costituiscono reddito imponibile (DTF 125 II 113 consid. 5d e 5e; sentenza 2C_18/2018 del 18.6.2018 consid. 3.1). Secondo gli articoli 18 cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT vi rientrano anche gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale (sentenza 2C_317/2021 dell'8.4.2022, consid. 3.1.1.).

3.3. L'attività indipendente è caratterizzata dall'attività di una persona fisica che partecipa alla vita economica a proprio rischio, utilizzando i fattori produttivi del lavoro e del capitale, in un'organizzazione del lavoro da lei liberamente scelta, su base permanente o temporanea, a tempo pieno o a tempo parziale, ma in ogni caso con l'intenzione di realizzare un guadagno. Indizi secondari sono, ad esempio, l'impiego di personale, l'entità degli investimenti, una clientela diversificata e mutevole e l'esistenza di locali commerciali propri. L'esame deve essere effettuato caso per caso sulla base di una valutazione completa delle circostanze di fatto. I singoli aspetti non devono essere considerati in modo isolato e possono anche variare di intensità (cfr. sentenze 2C_758/2020 del 29.7.2021 consid. 4.2; 2C_298/2019 del 18.8.2020 consid. E. 3.2; 2C_890/2018 del 18.9.2019 consid. 5.1, 2C_317/2021 dell'8.4.2022, consid. 3.1.2.)

4. 4.1. La nozione di attività lucrativa indipendente va aldilà di quella di impresa, in quanto comprende anche le libere professioni e qualsiasi altra attività indipendente secondo gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT (DTF 125 II 113, consid. 5b). I beni che servono all'attività lucrativa indipendente costituiscono generalmente dei beni commerciali (articoli 18 cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT). La sostanza commerciale presuppone quindi, necessariamente, un'attività lucrativa indipendente (cfr. sentenze 2C_1021/2019 del 30.10.2020 consid. 5.1 e 5.2; 2C_1001/2018 del 30.1.2020 consid. 2.2). Non sussiste in ogni caso attività lucrativa indipendente se viene gestita unicamente la sostanza privata.

4.2. In primo luogo, una partecipazione può rientrare nella sostanza commerciale del contribuente se esiste uno stretto legame economico tra la partecipazione e le altre attività commerciali del contribuente. Ciò si verifica in particolare se la partecipazione conferisce al detentore un'influenza rilevante o addirittura determinante su un'impresa la cui attività corrisponde alla propria o la integra utilmente, consentendogli di ampliare la sua attività originaria. Una

stretta relazione economica tra l'impresa del contribuente e la società di cui detiene le azioni non è ancora sufficiente per ammettere che le azioni facciano parte della sua sostanza commerciale. Il fattore decisivo è l'intenzione del contribuente di utilizzare i suoi diritti di partecipazione per migliorare i risultati commerciali della propria impresa (sentenza 2C_423/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4.1 e giurisprudenza citata). 4.3. In secondo luogo, in relazione alle transazioni effettuate da privati su beni immobili o titoli la giurisprudenza ha provveduto a sviluppare i criteri per tracciare la linea di demarcazione tra utili in capitale privati e commerciali. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che i seguenti elementi costituiscano indizi di un'attività lucrativa indipendente che eccede la mera amministrazione della sostanza privata: il carattere sistematico e/o pianificato delle operazioni, l'elevata frequenza delle transazioni, la breve durata di possesso dei beni prima della loro (ri)vendita, la stretta relazione tra la supposta attività indipendente (accessoria) e la formazione e/o la professione (principale) del contribuente, l'utilizzo di conoscenze specialistiche, l'impiego di ingenti fondi di terzi per finanziare le operazioni, il reinvestimento degli utili realizzati o la costituzione di una società di persone. Ciascuno di questi indizi può portare, in combinazione con gli altri o anche - eccezionalmente - da solo se riveste un'intensità particolare, al riconoscimento di un'attività lucrativa indipendente. Inoltre, l'assenza di elementi tipici di tale attività in un caso specifico può essere relativizzata da altre circostanze di particolare intensità. In ogni caso, sono determinanti le circostanze concrete del caso, così come si presentano al momento dell'alienazione. Nel caso del commercio di titoli, il modo di procedere sistematico e pianificato e l'utilizzo di particolari conoscenze tecniche rivestono un'importanza minore; d'altro canto, occorre dare maggior peso ai criteri del volume delle transazioni e dell'impiego di ingenti fondi di terzi (sentenza 9C_667/2022 del 21 agosto 2023 consid. 6.3 e giurisprudenza citata, in particolare la sentenza 2C_868/2008 del 23 ottobre 2009 consid. 2.7; cfr. anche la Circolare dell'AFC n. 36 del 27 luglio 2012 sul commercio professionale di titoli, che, in quanto direttiva amministrativa, non è vincolante per il Tribunale federale, ma da cui non si discosta senza un valido motivo). 4.4. 4.4.1. Con un paio di sentenze del 2011 e del 2012, il Tribunale federale ha delimitato il commercio quasi professionale di partecipazioni dal commercio quasi professionale di titoli (von Ah , Besteuerung von Unternehmen und Unternehmern / Gewerbsmässige Tätigkeit - Entwicklungen und Konsequenzen, in: Uttinger/Rentsch/Luzi [a cura di], Dogmatik und Praxis im Steuerrecht – Festschrift für Markus Reich, p. 90; von Ah , Die Besteuerung Selbständigerwerbender, 3 a ed., Zurigo 2022, p. 24). 4.4.2. La sentenza n. 2C_385/2011 del 12 settembre 2011 (RF 66/2011 p. 950) riguardava un socio amministratore che aveva acquisito le quote detenute dagli altri azionisti nell'ambito della vendita dell'impresa e le aveva poi cedute integralmente a un'altra società. Il Tribunale federale ha inizialmente fatto riferimento alla nozione e alle caratteristiche dell'attività lucrativa indipendente e, per quanto riguarda la distinzione dalla mera amministrazione della sostanza, ha fatto riferimento alla sentenza del 23 ottobre 2009, secondo la quale gli indizi dell'elevato volume delle transazioni e del rilevante utilizzo di fondi di terzi sono particolarmente importanti per determinare se si tratti di commercio professionale di titoli. Tuttavia, questi indizi erano stati sviluppati per il quasi commerciante di titoli, mentre nel caso in esame era necessario esaminare se si trattava di un "commerciantе di partecipazioni" (sentenza 2C_385/2011 consid. 2.1). Nella precedente giurisprudenza sui quasi commercianti di titoli, il commercio di partecipazioni da parte di una persona che svolge a titolo principale un'attività lucrativa dipendente era considerata professionale solo in casi isolati e in circostanze particolari. In tutti i casi di "commerciantе di

partecipazioni”, in cui era stata ammessa un’attività lucrativa indipendente accessoria, avevano avuto un certo peso gli indizi della vicinanza dell’attività professionale e dell’utilizzazione di conoscenze specialistiche. Tuttavia, il fattore decisivo era sempre stato il massiccio finanziamento di terzi e l’elevato rischio (d’impresa) che ne deriva oppure un modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato (sentenza 2C_385/2011 consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Venendo al caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto che vi fossero certamente singoli indizi che – considerati isolatamente – potevano far pensare ad un’attività lucrativa indipendente accessoria, ma che tuttavia i criteri essenziali per la decisione conducevano nella direzione opposta. In particolare, mancava il notevole rischio d’impresa, tipico dell’attività lucrativa indipendente, né l’operazione aveva richiesto finanziamenti di terzi. Il ricorrente era riuscito a dimostrare che non era preponderante l’intento di una massimizzazione del guadagno a breve termine, ma piuttosto la preoccupazione di garantire la sopravvivenza a lungo termine dell’azienda che aveva creato.

4.4.3. La sentenza 2C_115/2012 del 25 settembre 2012 (RF 68/2013 p. 56 = RDAF 2013 II p. 485) concerne un contribuente, che aveva acquistato la metà delle azioni di una holding, il cui capitale azionario era di fr. 12'000'000.-. Alla fine del 2000, la holding deteneva la totalità del capitale azionario della _____, il cui capitale azionario era di fr. 300'000.-, come anche della U. SA, il cui capitale azionario era di fr. 100'000.-. Le due società figlie erano attive nel settore dell’industria e dell’imballaggio. Alla fine del 2000, le società erano in difficoltà, motivo per il quale erano state adottate delle misure di ristrutturazione e di risanamento. La società holding era stata assorbita tramite contratto di fusione dalla società figlia _____. La banca T. aveva rinunciato a dei crediti e le autorità fiscali avevano accordato dei condoni fiscali nei confronti della _____. Gli azionisti avevano proceduto a degli apporti di fr. 250'000.- ciascuno, portando il capitale azionario della _____ a fr. 800'000.-. Il contribuente era, in seguito, entrato a far parte del CdA della _____ ed era stato nominato, il 29 gennaio 2003, presidente del CdA. Nel 2005, il contribuente aveva venduto la sua partecipazione (400 azioni di un valore nominale di fr. 400'000.-) nella _____ a _____ ed aveva dimissionato dal CdA della _____. Il fisco cantonale vallesano, che aveva imposto l’utile conseguito con la vendita della partecipazione, è stato costretto ad adire l’Alta Corte, dato che la Commissione di ricorso vallesana aveva ritenuto esente il guadagno in questione. Il Tribunale federale nella citata sentenza, dopo aver indicato che bisognava valutare la fattispecie tenendo in considerazione la casistica dei commercianti di partecipazioni (“Beteiligungshändler”) ha ricordato che, nel caso di persone che esercitano a titolo principale un’attività dipendente, il commercio professionale di partecipazioni esercitato a titolo accessorio è stato ritenuto in casi isolati e in circostanze particolari. Dopo aver ribadito la gerarchia degli indizi da valutare (vicinanza all’attività professionale e impiego di conoscenze specifiche, ma soprattutto ricorso massiccio a fondi di terzi, e conseguente rischio d’impresa, oppure modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato), ha valutato la concreta fattispecie ritenendo che non vi fossero gli indizi per ritenere in casu l’esistenza di un commercio professionale di partecipazioni. Il ricorrente aveva in particolar modo proceduto all’acquisto della partecipazione del 50% della holding come anche all’aumento del capitale della società _____ facendo capo alla sua sostanza privata, senza fare ricorso a fondi di terzi. Il suo impegno finanziario nell’operazione comportava sicuramente un grande margine d’incertezza, ma non sorpassava il rischio che ogni investitore si assume nella pratica. Inoltre il contribuente non era attivo nel settore degli imballaggi, sicché non si poteva pertanto parlare di “prossimità professionale” né di

“conoscenze specialistiche particolari”; disponeva per contro importanti conoscenze nel mondo finanziario. 4.4.4. Nella sentenza 2C_317/2021 dell'8 aprile 2022 (StE 2022 B 23.1 n. 95 = RF 77/2022 p. 645) l'Alta Corte ha invece ammesso l'esistenza di un commercio professionale di partecipazioni. Nel 2008 il contribuente, socio di uno studio legale di Zurigo, aveva acquistato il 33% del capitale sociale di una società anonima, di cui era amministratore, per 7,92 milioni di franchi svizzeri, finanziando il 40% del prezzo di acquisto con un prestito bancario e il 60% con un prestito della venditrice. Nel periodo fiscale 2011 il contribuente aveva realizzato una plusvalenza di 3,6 milioni di franchi svizzeri dalla vendita della sua partecipazione in diverse tranches a varie società offshore. Nel 2013, aveva riacquistato il 31,75% della stessa società anonima dai precedenti acquirenti al prezzo di 12 milioni di franchi. Il Tribunale federale ha qualificato l'utile in capitale come reddito dell'attività lucrativa indipendente. Ha dapprima ricordato che, nel caso di contribuenti che esercitano a titolo principale un'attività lucrativa dipendente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un commercio di titoli e di partecipazioni a titolo di professione accessoria si ammette solo in casi isolati e in circostanze particolari. Tuttavia, tale attività lucrativa indipendente secondaria può essere riconosciuta anche nel caso in cui sia stata venduta una sola partecipazione. Indizi come la vicinanza alla professione o l'utilizzo di conoscenze specialistiche giocano un certo ruolo, ma soprattutto sono determinanti l'eventuale finanziamento di terzi, il rischio (d'impresa) assunto o il modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato. Per contro, l'ammontare dell'utile conseguito è solo di secondaria importanza (sentenza 2C_317/2021 consid. 3.1.4 e giurisprudenza citata). Nel caso concreto, due circostanze sono state considerate decisive. In primo luogo, il completo finanziamento con fondi di terzi del prezzo di acquisto tramite prestiti bancari e del venditore stesso, che è del tutto atipico per la gestione patrimoniale privata. In secondo luogo, il modo di procedere sistematico e pianificato del contribuente, ovvero la vendita della partecipazione in più tranches, il reinvestimento del ricavato e il riacquisto nel 2013. Sebbene si trattasse di un'unica transazione, quest'ultima era tuttavia caratterizzata da un volume straordinariamente elevato (oltre 10 milioni di franchi svizzeri) e da un finanziamento interamente con mezzi di terzi (40% di mutuo bancario, 60% di prestito del venditore). Inoltre, era rilevante il rapporto tra il volume della transazione e il patrimonio totale del ricorrente. La sua sostanza netta imponibile nel periodo fiscale in questione ammontava a meno di 4 milioni di franchi svizzeri e consisteva principalmente in beni immobili. Il contribuente aveva acquistato le azioni per poco meno di 8 milioni di franchi, le aveva vendute in tranches per un totale di 12,1 milioni di franchi e le aveva infine riacquistate per 12 milioni di franchi. Questa struttura delle varie fasi della transazione - oltre al volume della transazione - era incompatibile con una semplice gestione del proprio patrimonio e spiegava anche perché il ricorrente avesse fatto ricorso a fondi di terzi nella misura del 100% per finanziare l'acquisto. Inoltre, il ricorrente aveva operato in modo pianificato e sistematico per il conseguimento di utili. Ciò risultava in primo luogo dal fatto che il ricorrente aveva venduto la sua partecipazione nella società in tranches - in due transazioni con diversi acquirenti - e aveva acquistato azioni di un'altra società, che aveva poi ceduto in pagamento allo scopo di riacquistare le azioni della prima società. L'ampia integrazione delle transazioni con le azioni in questione con le altre attività commerciali del ricorrente e la particolare complessità dei rapporti contrattuali andavano nella stessa direzione. In particolare, anche il modo in cui l'insorgente aveva finanziato il prezzo di acquisto mostrava un approccio mirato alla realizzazione di profitti, nonostante la durata del possesso di due o tre anni. 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'Ufficio di

tassazione ha fondato la propria motivazione sulla giurisprudenza relativa al commercio a titolo professionale di immobili (sentenza 2C_1007/2016 del 28.3.2017). Ha in particolar modo ravvisato gli indizi della stretta correlazione con l'attività professionale del contribuente, dello sfruttamento di conoscenze apprese nello svolgimento della sua attività, del carattere pianificato dell'operazione, dell'intento speculativo, dell'agire in società con il signor _____ e del ricorso a rilevanti capitali di terzi. Nelle osservazioni al ricorso, la motivazione si basa invece sulla giurisprudenza relativa al carattere commerciale o meno di una partecipazione detenuta da un contribuente che esercita un'attività lucrativa indipendente (in particolare la sentenza CDT n. 80.2014.96/97 del 22 aprile 2015). Nello svolgimento dell'argomentazione, l'Ufficio giuridico si confronta tuttavia a sua volta con gli indizi del commercio professionale di titoli e/o di immobili, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale. Si sofferma in particolare sulla relazione fra l'attività professionale del contribuente e la transazione da cui è scaturito l'utile in capitale e sull'utilizzazione di competenze professionali da parte sua, oltre che sul ricorso a capitali di terzi per finanziare l'operazione. Come ricordato, tuttavia, la giurisprudenza del Tribunale federale il quasi commercio professionale di partecipazioni presenta delle caratteristiche peculiari, che lo distinguono dal quasi commercio professionale di titoli, in particolar modo quando il contribuente esercita un'attività lucrativa dipendente. In tal caso, infatti, assumono un certo peso gli indizi della vicinanza dell'attività professionale e dell'utilizzazione di conoscenze specialistiche. Fattori decisivi sono poi il massiccio finanziamento di terzi e l'elevato rischio (d'impresa) che ne deriva oppure un modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato.

5.2. 5.2.1. Come visto, l'autorità fiscale ha dato ampia rilevanza alla professione ed alle competenze specifiche del contribuente e ai legami fra le sue attività e la transazione in discussione. Ha poi considerato con cura il modo di procedere sistematico, adottato dal ricorrente, in particolar modo con la costituzione della _____ SA "quale veicolo per rilevare una partecipazione in misura del 40% in _____ e parte dei crediti nei confronti di quest'ultima vantati dalla signora _____ e dal sig. _____". Alla luce della misura dell'utile in capitale conseguito, il volume della transazione è poi certamente rilevante, anche in rapporto al patrimonio del contribuente. Vista l'importanza predominante attribuita dalla giurisprudenza alla questione del finanziamento dell'operazione, sarebbe tuttavia stata necessaria una più completa verifica di questo aspetto, da cui dipende anche la valutazione del rischio d'impresa assunto.

5.2.2. A quest'ultimo riguardo, l'autorità fiscale aveva correttamente proceduto, in un primo tempo, a richiedere al contribuente quali fossero stati i mezzi da lui utilizzati per l'acquisizione (indiretta) della partecipazione _____, per il tramite della _____. Quest'ultimo aveva spiegato di aver fatto capo alla propria liquidità (mezzi propri), che proveniva anche in parte da donazioni – regolarmente dichiarate – da parenti (genitori). Nella decisione impugnata, l'Ufficio di tassazione argomenta che, per acquisire le quote di _____ il ricorrente e _____ hanno costituito la _____ SA, dotandola di un capitale azionario di complessivi fr. 100'000.–, e che, quest'ultima società, "per finanziare l'acquisto delle azioni di _____ SA dovette tuttavia ricorrere ad un finanziamento soci di complessivi fr. 294'500.– (di cui fr. 14'500.– versati dal contribuente e ad un mutuo da parte di terzi". L'ammontare di questo mutuo di terzi non è tuttavia indicato. Nel ricorso, il contribuente contesta di aver fatto ricorso "a fondi di terzi per il finanziamento di _____ SA, sia questo a titolo di capitale proprio o di prestito correntista", mentre definisce "irrilevante" il fatto "che _____ SA sia eventualmente ricorsa a finanziamenti di terzi per procedere all'acquisto dei crediti e delle azioni in _____

SA". Nelle osservazioni al ricorso (pagina 6), l'autorità fiscale indica, su quest'aspetto, quanto segue: " Ne risulta pertanto che necessariamente al fine di procedere con l'operazione di acquisizione delle partecipazioni di _____, il contribuente si è avvalso di capitali di terzi, capitali di cui non disponeva personalmente. Ciò non bastasse, la _____ ha altresì dovuto ricorrere a fondi terzi (CHF 255'500.-) al fine di procedere con l'acquisizione dei diritti di partecipazione di _____, fatto in alcun modo contestato dal contribuente (decisione su reclamo pag. 6)". In sede di replica (pagina 11), il contribuente, per il tramite dei suoi rappresentanti, afferma di non comprendere "per quale motivo le donazioni ricevute dai ricorrenti dai propri genitori dovrebbero qualificare come fondi di terzi; trattasi di disponibilità di proprietà dei ricorrenti ". 5.2.3. Allo stadio attuale, questa Camera non è in grado di determinarsi compiutamente sulla fattispecie, in mancanza di una precisa definizione della questione del finanziamento dell'operazione. In particolare, dovrebbe essere chiarito sia come sia stata finanziata la costituzione della _____ SA sia come quest'ultima si sia procurata i mezzi necessari per acquistare la partecipazione in _____ SA. A dipendenza delle risultanze di tale verifica, l'autorità di tassazione dovrà pronunciarsi anche sul rischio d'impresa assunto dal ricorrente, così come esatto dalla giurisprudenza. 5.3. Spetta pertanto all'autorità fiscale adottare una nuova decisione, tenendo in considerazione i criteri della giurisprudenza e facendo il confronto con i casi già vagliati dal TF, raffrontandoli alla concreta fattispecie. Da parte sua, il contribuente dovrà collaborare, fornendo all'autorità fiscale tutti i documenti giustificativi necessari per poter stabilire come sia stata finanziata (ed in particolare con quali mezzi) l'operazione di acquisto della partecipazione in _____, da lui detenuta indirettamente tramite la _____ nonché spiegare per quali ragioni sia stata decisa la costituzione di un veicolo societario a d hoc per procedere all'operazione di acquisto di parte di _____ e come sia stata finanziata la sua costituzione. 6. 6.1. Tra il contribuente e l'autorità fiscale è stato concluso un ruling il 2/7 luglio 2015, al quale fa appello il contribuente in virtù del principio dell'affidamento. 6.2. Il ruling è l'approvazione anticipata, da parte dell'autorità fiscale competente, delle conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad un'operazione prevista (v. supra , consid. 2.2. con riferimenti) e il fisco è vincolato al contenuto del ruling , in occasione della tassazione, solo se la fattispecie anticipata corrisponde a quanto effettivamente realizzato in seguito (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 28 aprile 2014, n. 2C_664/2013, in RF 69/2014 p. 557, consid. 4.2 con riferimenti, anche sentenza TF n. 2C_137/2016 del 13.1.2017 consid. 6.2.). Uno dei presupposti dell'effetto vincolante di un ruling è che la persona che lo ha ottenuto abbia compiuto atti di disposizione, la cui revoca gli causerebbe un pregiudizio (p. es. DTF 141 I 161 consid. 3.1 con riferimenti). Il nesso causale tra l'informazione ricevuta e la disposizione compiuta è pertanto escluso se la fattispecie cui l'informazione si riferisce si è già realizzata (cfr. p. es. Massetti/Pedroli , Il ruling nel diritto tributario svizzero: situazione attuale e prospettive di evoluzione alla luce dell'esperienza italiana, in RtiD I-2006 p. 597 e dottrina citata; inoltre Schreiber/Jaun/Kobierski , Steuerruling - Eine systematische Auslegeordnung unter Berücksichtigung der Praxis, in ASA 80 p. 312). In ambito d'imposte dirette, i rulings non costituiscono delle decisioni; non sono impugnabili e non aprono le vie di ricorso ordinario. Possono tuttavia avere delle conseguenze giuridiche in virtù dei principi della buona fede e della tutela dell'affidamento (sentenza TF n. 2C_137/2016 del 13.1.2017 consid. 6.2). In materia di imposte dirette (non solo le imposte cantonali, ma anche l'imposta federale diretta), il ruling deve emanare dall'autorità fiscale competente, che è quella cantonale (sentenza TF 2C_529/2014 del 24.8.2015; cfr. anche

Yersin/ Aubry Girardin , in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 92 ad RP, p. 51). 6.3. Dalla lettura del riling sottoscritto il 2/7.7.2015 emerge quanto segue. In particolare, dopo aver rammentato che, ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LIFD, rispettivamente dell'art. 15 cpv. 3 LT, gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta, vi si legge che tale principio trova quattro eccezioni. Le stesse sono state passate in rassegna nel riling , escludendole poiché non dati i presupposti: la liquidazione parziale diretta, la liquidazione parziale indiretta (art. 20 a cpv. 1 LIFD e art. 19 a cpv. 1 LT), la trasposizione (art. 20 a cpv. 2 LIFD e art. 19 a cpv. 2 LT) e infine il commercio professionale di titoli. La proposta di riling è stata accettata – così come formulata – da parte della Divisione delle contribuzioni, con la seguente riserva (cfr. scritto del 7.7.2015): Egregi signori, in relazione alla vostra lettera del 2 luglio scorso riguardante i contribuenti _____ confermiamo il nostro accordo relativo ai punti menzionati nel vostro scritto ritenuto che restano impregiudicate altre attività di accertamento in capo alla persona fisica, in particolare eventualmente considerare quale sostanza commerciale o parte di un piano di incentivi i titoli se ottenuti in modo diretto o indiretto in virtù di attività consulenziale prestata alla _____ da parte della persona fisica. 6.4. Ora, a prescindere dal fatto che l'autorità fiscale si è riservata espressamente la facoltà di riesaminare la fattispecie, valutando la qualifica della partecipazione nella _____ quale bene commerciale, è perlomeno dubbio che si possa ritenere che nel riling sia stata considerata la questione dell'eventuale imponibilità dell'utile conseguito dal ricorrente a titolo di "commercio di partecipazioni". Non solo infatti il riling menziona espressamente il "commercio professionale di titoli", ma procede anche alla valutazione della fattispecie alla luce della circolare dell'AFC n. 36 del 27 luglio 2012, che "fornisce un aiuto per distinguere un'attività lucrativa indipendente (quasi commercio di titoli) dalla gestione patrimoniale privata, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale fino al 31 dicembre 2011" e che "riguarda esclusivamente la gestione di un portafoglio titoli" (cfr. Circolare n. 36, n. 1, p. 2). La circolare precisa poi che "per la valutazione del «commercio di partecipazioni a titolo accessorio» il Tribunale federale ha stabilito che gli indizi generali rimangono interamente applicabili (2C_385/2011, E. 2.2)" (Circolare n. 36, n. 4.3.1, p. 5). La questione non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Con la nuova decisione, l'autorità di tassazione si pronuncerà nuovamente anche su tale aspetto, esponendo i motivi per cui ritiene che il riling non si opponga all'imposizione dell'utile in capitale litigioso. In questa occasione, l'Ufficio di tassazione potrà anche meglio esporre la portata delle "informazioni non conformi alla realtà dei fatti", che il contribuente avrebbe fornito e che inficerebbero il riling (cfr. decisione impugnata, p. 7). 7. La decisione su reclamo del 21.1/3.2.2021 è annullata e gli atti sono ritornati all'autorità fiscale, affinché proceda nei propri incombeni ai sensi dei considerandi. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. La decisione del 21.1/3.2.2021 è annullata e gli atti sono ritornati all'autorità fiscale affinché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili. 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :